

Unité des Communes valdôtaines
Walser



*Regolamento di gestione dei rifiuti urbani
a livello di sotto ambito territoriale ottimale*

(ai sensi dell'articolo 198 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e art. 8 della L. regionale 3 dicembre 2007, n. 31 "Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti")

Approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 36, in data 31.10.2013, così come modificata dalle deliberazioni: n. 39 del Consiglio dei Sindaci, in data 28.11.2013; n. 44 della Giunta, in data 28.07.2016, n. 32 della Giunta, in data 14.06.2017 e n. 47, data 6 novembre 2017.

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI DELLE CATEGORIE DI RIFIUTI	2
ARTICOLO 3 - PRINCIPI E LINEE GUIDA	3
CAPO II - DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	5
ARTICOLO 4 -RIFIUTI URBANI.....	5
ARTICOLO 5 - RIFIUTI SPECIALI	8
ARTICOLO 6 - RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE	8
ARTICOLO 7 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI	8
CAPO III -ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	10
ARTICOLO 8 - COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	10
ARTICOLO 9 - NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	10
ARTICOLO 10 - CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI	11
ARTICOLO 11 – RACCOLTA STRADALE.....	14
ARTICOLO 12 – RACCOLTA PORTA A PORTA.....	15
ARTICOLO 13 – CENTRI DI CONFERIMENTO INTERCOMUNALI.....	16
ARTICOLO 14 – RACCOLTA TRAMITE CESTINI STRADALI.....	17
ARTICOLO 15 -COMPOSTAGGIO DOMESTICO E DI PROSSIMITÀ	17
CAPO IV - ALTRI SERVIZI.....	17
ARTICOLO 16 - ALTRI SERVIZI	17
ARTICOLO 17 - SPAZZAMENTO STRADALE	18
ARTICOLO 18 - SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	18
ARTICOLO 19 – RIFIUTI DI PROVENIENZA ANIMALE.....	18
ARTICOLO 20 - RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI.....	19
CAPO V - OBBLIGHI E DIVIETI	19
ARTICOLO 21 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI	19
ARTICOLO 22 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	20
ARTICOLO 23 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI.....	20
ARTICOLO 24- DEPOSITI INCONTROLLATI DI RIFIUTI	20
ARTICOLO 25 - INIZIATIVE E INTERVENTI RELATIVI I SERVIZI NEI CONFRONTI DEI DISABILI.....	21
CAPO VII - NORME FINALI	21
ARTICOLO 26 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	21
ARTICOLO 27 - CONTROLLI	21
ARTICOLO 28 -SANZIONI	22
ARTICOLO 29 - ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	23
ARTICOLO 30 -NORME TECNICHE ATTUATIVE	23
ARTICOLO 31 –RIFERIMENTI NORMATIVI	23
ARTICOLO 32 - ALLEGATI.....	23
ALLEGATO A - <i>TABELLA RELATIVA LE SANZIONI</i>	
ALLEGATO B - <i>REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI CENTRI COMPRESORIALI DI RACCOLTA RIFIUTI</i>	

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 198 del D. Lgs. 152/2006, la gestione dei rifiuti urbani nel territorio di competenza dell'Unité des Communes Valdôtaines Walser, definito quale Sotto Ambito Territoriale Ottimale dalla legge regionale 31/2007, in ossequio alla normativa di settore comunitaria, nazionale e regionale e secondo gli indirizzi programmatici del Piano Regionale.
2. Il presente Regolamento disciplina il sistema di gestione dei rifiuti urbani con l'obiettivo di favorire la riduzione e il riutilizzo dei rifiuti e, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, definisce:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità dello svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità di conferimento, della raccolta, sia differenziata sia di quella residuale non differenziata, e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti anche dalla normativa regionale in materia;
 - d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione secondo le norme vigenti¹;
 - e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) l'assimilazione ai rifiuti urbani, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi, secondo le norme vigenti²;
 - g) le misure da adottare atte a favorire la riduzione della produzione di rifiuti, nei limiti delle proprie competenze, e a consentire la trasformazione dei rifiuti in beni sostitutivi;
 - h) le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente Regolamento, ferme restando le sanzioni già previste nella vigente legislazione.
3. La gestione dei rifiuti urbani deve essere effettuata anche attraverso azioni volte:
 - a) ad informare i cittadini dell'importanza che assume una economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di avvalersi di corrette modalità di gestione dei rifiuti;
 - b) a coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali in una gestione controllata e razionale di ogni fase della vita dei prodotti e dei materiali fino al riuso, al riciclaggio o allo smaltimento finale;
 - c) a promuovere l'attività di raccolta differenziata in modo da favorire l'aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni a perdere;
 - d) a promuovere l'attività di recupero e riutilizzo dei rifiuti.

Articolo 2 - Definizioni delle categorie di rifiuti

1. Secondo la vigente normativa è rifiuto *“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”*. Viene quindi superato il concetto di *“abbandono”* di un oggetto o di una sostanza, che presuppone l'impossibilità di riutilizzo degli stessi; ogni sostanza od oggetto che residui da un processo di produzione risulta essere per il soggetto produttore un rifiuto, con l'obbligo, pertanto, del rispetto di tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti. Al fine di fornire maggiore chiarezza nella lettura del presente Regolamento, vengono riportate le seguenti definizioni e abbreviazioni:

- **ATO – Autorità di Ambito Territoriale**, coincidente con la Regione autonoma Valle d'Aosta

- **Sub-ATO - Autorità di Sotto Ambito Territoriale Ottimale: coincidente** con l'Unité des Communes valdôtaines Walser, organismo di governo del bacino territoriale appositamente individuato dalla Regione per l'organizzazione unitaria dei servizi di igiene urbana⁴.
- **flusso:** modalità di raggruppamento di diverse tipologie di rifiuti nella medesima raccolta
- **conferimento:** l'atto, effettuato da parte dei produttori, con il quale si disfano dei rifiuti con consegna al servizio pubblico di raccolta;
- **centro intercomunale di conferimento o ecocentro:** centro di ricevimento a servizio del Comprensorio per il conferimento in forma differenziata di rifiuti a diversa tipologia;
- **imballaggio primario:** il prodotto così come è alla vendita al dettaglio, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo
- **imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.
- **imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei.
- **spazzamento:** la pulizia dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o strade ed aree private soggette ad uso pubblico;
- **UD** Utenze domestiche
- **UND** Utenze non domestiche
- **PAP** Porta a porta
- **RD** raccolta differenziata, la raccolta separata, in frazioni merceologiche omogenee, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- **RU** rifiuti urbani
- **RUP** rifiuti urbani pericolosi
- **C.E.R.** Catalogo europeo dei rifiuti, è un elenco armonizzato dei rifiuti contenente la nomenclatura di riferimento con una terminologia comune per tutta la Comunità allo scopo di migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti.

Articolo 3 - Principi e linee guida

1. La gestione dei rifiuti urbani è un servizio pubblico essenziale rivolto a tutte le utenze domestiche e non domestiche, assimilate alle urbane per qualità e quantità, da esercitarsi con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici e di preservare le risorse naturali, il cui fine ultimo è la massimizzazione delle quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata e conseguente riduzione della frazione indifferenziata prodotta.
2. Il servizio è svolto in tutta la parte di territorio raggiungibile tramite strade comunali/regionali.

Tutte le utenze, i cui immobili sono situati a una distanza maggiore di m. 200 dalla più prossima strada comunale/regionale, sono comunque tenute a rispettare le disposizioni del presente Regolamento, tuttavia possono avere diritto a riduzioni sul tributo relativo alla gestione del servizio, come eventualmente stabilito dai comuni nel proprio regolamento tributario. La distanza di m. 200 è determinata dall'accesso alla proprietà.

3. L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione o tariffazione statuito, nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte e differenziare quelli che residuano dalle pratiche di riduzione. La regolamentazione del tributo / taxa sui rifiuti e sui servizi è stabilita con apposito Regolamento.
4. La raccolta, il trasporto, il recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti devono essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
 - evitare ogni rischio di inquinamento dell'ambiente, con particolare riferimento alle matrici ambientali acqua, aria, suolo e sottosuolo, flora e fauna, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche);
 - salvaguardare la fauna e la flora, e impedire qualsiasi altro tipo di danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche
 - evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
 - rispettare le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti e ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.
5. Gli utenti sono informati in modo chiaro e inequivocabile sulle modalità di raccolta e di conferimento dei rifiuti, sui vantaggi della raccolta differenziata, sugli effetti e sulle conseguenze (anche sanzionatorie) derivanti dai comportamenti non corretti. Periodicamente gli utenti sono informati dei progressi e dei benefici derivanti dalle attività in atto.
6. L'Autorità di sub-ATO, in accordo con l'ATO, al fine di coordinare le informazioni di cui sopra secondo le rispettive competenze:
 - attiva, in linea con la programmazione regionale, le iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle modalità di raccolta, anche in ambito scolastico, di promozione dei conferimenti differenziati e di educazione ambientale;
 - organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni di materiale da raccogliere, l'ubicazione delle stazioni di conferimento e dei punti di raccolta, gli orari di apertura delle utenze, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini.
7. L'Autorità di sub-ATO può attivare, d'intesa con uno o più Comuni, anche in forma sperimentale (o in termini di "iniziativa pilota"), entro ambiti territoriali limitati, forme innovative di raccolta differenziata, finalizzate al miglioramento della conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti ed al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dei servizi, con l'ottimizzazione del recupero e della tutela igienico sanitaria.
8. Al fine di migliorare il quadro conoscitivo sui rifiuti urbani o di individuare elementi oggettivi su cui basare campagne di comunicazione, l'Autorità di sub-ATO può effettuare, nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy ed igiene del lavoro, verifiche ed analisi sulla composizione merceologica dei rifiuti conferiti dagli utenti, tramite proprio personale, personale appositamente incaricato, personale del Gestore dei servizi di raccolta. Per il conseguimento delle finalità di cui sopra, l'Autorità di sub-ATO ed il Gestore del servizio sono tenuti, con le modalità più

appropriate:

- a) a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - b) a realizzare campagne pubblicitarie e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione di nuovi servizi d'intesa con l'Autorità d'ambito;
 - c) ad istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero telefonico gratuito, un sito internet ed un indirizzo di posta elettronica;
 - d) a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni;
 - e) a stampare scritte o immagini chiare da applicare sui contenitori per la raccolta per agevolare il corretto conferimento dei materiali.
9. Il Gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati, avvalendosi anche di soggetti terzi, e pubblicizzarne i risultati.
10. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotta, è favorita la pratica dell'auto compostaggio (compostaggio domestico, anche di prossimità), praticabile presso le utenze domestiche residenti in edifici con giardino.⁵ Tale pratica è incentivata tramite l'applicazione di agevolazioni sui tributi, meglio definitive nel Regolamento di applicazione della TARES e con le modalità indicate dall'Amministrazione regionale.⁶

CAPO II - DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Articolo 4 -Rifiuti urbani

1. I rifiuti sono classificati⁷, in base all'origine, in:
 - **Rifiuti urbani**: provenienti principalmente da attività domestiche e/o da attività produttive e di servizi assimilati per legge agli urbani.
 - **Rifiuti Speciali**: provenienti da attività produttive e di servizi, i rifiuti provenienti da attività sanitarie, i rifiuti provenienti dalle attività di demolizione, costruzione, i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, ecc.
 in base alle caratteristiche di pericolosità in:
 - **Rifiuti non pericolosi**
 - **Rifiuti pericolosi**, con codice C.E.R. espressamente contrassegnato con l'asterisco⁸.
2. Sono classificati come **rifiuti urbani**⁹, quelli di seguito specificati:
 - a) **rifiuti domestici**, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione. Sono da considerarsi tali i rifiuti prodotti all'interno delle civili abitazioni e conferiti dai produttori al servizio pubblico mediante le modalità a seguito definite (cassonetti stradali, isole ecologiche, raccolte domiciliari, centri comunali di conferimento), in esecuzione dell'art. 8 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 e del Piano regionale di gestione dei rifiuti.
 - b) **rifiuti non pericolosi** provenienti da attività diverse da quella domestica, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, secondo i criteri successivamente esposti nel presente documento.
 - c) **rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade**, compresi i rifiuti provenienti dalla pulizia di pozzetti e caditoie stradali.
 - d) **rifiuti abbandonati sul territorio**, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche ivi compresi eventuali rifiuti pericolosi o rifiuti generalmente classificati come "speciali", per i quali l'Autorità di sub-ATO¹⁰ è obbligata alla raccolta ed allo smaltimento, previa emissione di ordinanza del Sindaco territorialmente competente.
 - e) **rifiuti vegetali** provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali.
La frazione verde (sfalci erbosi, potature, foglie ecc.) originata dalla manutenzione delle aree

verdi pubbliche è considerata rifiuto urbano; tuttavia, qualora tali rifiuti derivino da manutenzione eseguite da imprese, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 266, comma 4, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono considerati *rifiuti speciali* e di conseguenza non possono essere conferiti al servizio pubblico, ad esclusione del conferimento presso i centri comunali di conferimento autorizzati ai sensi degli articoli 208 o 216 del d. Lgs. 152/2006,.

- f) **rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni**, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

I rifiuti cimiteriali sono classificati in via generale come rifiuti urbani, ma sono soggetti a modalità diverse di gestione e, quindi, di recupero e/o smaltimento in relazione alla tipologia. Possono, pertanto, essere indicativamente così classificati¹¹:

- 1) rifiuti urbani propriamente detti quali fiori secchi, carta e imballaggi vari, che devono essere conferiti da parte degli utenti o dei gestori dei cimiteri nel cassonetti degli RU che dovranno essere posizionati nei pressi dei cimiteri;
- 2) rifiuti verdi, derivanti dalla manutenzione delle aree verdi, che dovranno essere conferiti da parte dei gestori dei cimiteri nei punti appositamente individuati per la raccolta differenziata;
- 3) rifiuti inerti, derivanti dalla manutenzione o dal posizionamento o sostituzione delle lapidi, che dovranno essere smaltiti in discarica per rifiuti inerti;
- 4) rifiuti da estumulazione ed esumazione: tali rifiuti dovranno essere gestiti in conformità alle disposizioni vigenti¹², adottando tutte le misure per favorire comunque il recupero di parti valorizzabili;
- 5) parti umane riconoscibili dovranno essere o interrate nuovamente, immesse nell'ossario comune da parte del gestore del cimitero o avviate alla cremazione su richiesta secondo quanto eventualmente previsto dai Regolamenti di Polizia mortuaria¹³ dei singoli comuni.

3. Il presente Regolamento prevede l'organizzazione dei servizi di raccolta e di trasporto delle seguenti **tipologie di rifiuto urbano**:

- a) Rifiuti urbani **indifferenziati**;

- b) Rifiuti urbani **differenziati**; da avviare al recupero:

- 1) **carta**: giornali, riviste, libri, quaderni, sacchetti di carta; fotocopie e fogli vari; piccoli cartonaggi quali scatole della pasta o imballaggi di confezioni di prodotti conservati; confezioni in Tetra Pak .
- 2) **imballaggi in cartone**: cartoni, scatole.
- 3) **Multi materiale: tutte le tipologia di plastica** (bottiglie; flaconi per alimenti e per l'igiene della casa e della persona; confezioni per alimenti rigide e flessibili; coperchi; cassette per prodotti alimentari; barattoli per il confezionamento di vari prodotti; film e pellicole da imballaggio; contenitori rigidi formati a sagoma; scatole e buste per capi di abbigliamento; polistirolo; reggette per legatura pacchi; sacchi, sacchetti e buste, piatti e bicchieri monouso, giocattoli, contenitori cd e cassette audio e video, stoviglie in plastica, etc...) **e di metalli** (lattine di alluminio per bibite ed alimenti in genere; altri contenitori in alluminio quali vassoi, vaschette e contenitori vari utilizzati per la preparazione e il confezionamento di alimenti, contenitori e barattoli in acciaio (ACC) o banda stagnata)
- 4) **imballaggi di vetro**: bottiglie, bottiglioni e barattoli di vetro, flaconi di vetro (senza coperchio), esclusi vetro retinato, vetro opale (es. boccette dei profumi), cristalli, lampadine, specchi, schermi di televisori, monitor.
- 5) **Olii vegetali esausti**: derivanti dalla cottura e dalla conservazione degli alimenti;
- 6) **RAEE – Rifiuti da Apparecchiature Elettriche e Elettroniche**: che consistono in qualunque apparecchiatura elettrica o elettronica; tali rifiuti sono suddivisi in 5 raggruppamenti ai

sensi dell'Allegato 1 del D.M. 185/2007:

- R1: Apparecchiature refrigeranti: frigoriferi; congelatori; condizionatori;
- R2: Grandi bianchi: lavatrici; lavastoviglie; asciugatrici; apparecchi per la cottura, forni a microonde; stufe elettriche;
- R3: TV e monitor;
- R4: PED, CE, ICT, apparecchi illuminanti e altro: elettronica di consumo; informatica; cellulari; periferiche per PC; piccoli elettrodomestici;
- R5: Apparecchiature per illuminazione: lampadari per lampade fluorescenti ad eccezione dei lampadari delle abitazioni, tubi fluorescenti, lampade fluorescenti compatte, lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione, altre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce ad eccezione delle lampade a incandescenza.

- 7) **indumenti usati:** vestiario; scarpe; accessori d'abbigliamento (cinture, borse, cravatte, ecc.).
- 8) **Rifiuti organici:** rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato, con sacchetti certificati a norma europea, UNI EN 13432-2002, che ne garantiscano la compostabilità e la biodegradabilità;
- 9) **rifiuti biodegradabili di giardini e parchi:** erba, foglie, fiori, frutti caduti; resti di giardinaggio puliti da terra, potatura delle siepi, aghi di pino, ramaglie. Qualora tali rifiuti derivino da manutenzione di aree verdi, pubbliche o private, eseguita da imprese, il rifiuto è da considerarsi speciale.

c) **Rifiuti ingombranti**, suddivisi nelle seguenti categorie:

- 1) **rifiuti a base lignea:** mobili; intelaiature di porte o finestre; pezzi di legno verniciato o trattato; cassette per alimenti; pallets; tronchi d'albero e grossi rami.
- 2) **materiali ferrosi:** reti metalliche; ferrivecchi, tubi e telai; pentole, scaffalature e armadi; stufe.
- 3) **pneumatici per auto, moto, ecc.** (solo se abbandonati).
- 4) **altri tipi di rifiuti ingombranti:** materassi; imbottiture di mobili; paraurti di auto; finestre e porte in PVC, ecc.

considerati differenziati, per ciò che va ad effettivo recupero, relativamente ai punti 1, 2 e 3.

d) **Rifiuti urbani pericolosi (RUP)**, suddivisi nelle seguenti categorie:

- 1) **batterie:** batterie per auto, camion, motociclette, motocicli e scooter (da conferitori privati o abbandonati); batterie dei telefoni cellulari (di provenienza domestica o abbandonati).
- 2) **pile:** pile a stilo; pile a bottone.
- 3) **medicinali scaduti;**
- 4) **altre tipologie**, così come definite nel catalogo europeo (quali a titolo esemplificativo i pesticidi, i veicoli fuori uso abbandonati su aree pubbliche, vernici, inchiostri, prodotti fotochimica, ecc.).

Articolo 5 - Rifiuti speciali

1. Sono classificati come **rifiuti speciali**¹⁴, quelli di seguito specificati:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 Codice Civile;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D. Lgs 152/2006 dalle disposizioni vigenti;

- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
2. Il sub-ATO gestisce in via prioritaria i rifiuti urbani. L'Autorità di sub-ATO può valutare la possibilità di farsi carico della raccolta e del trasporto di rifiuti speciali non rientranti nella classificazione degli assimilati agli urbani, proponendo agli utenti non domestici (imprese o enti) l'attivazione di servizi integrativi, in convenzione, e stabilendo delle tariffe che consentano la piena copertura degli oneri sostenuti.

Articolo 6 - Rifiuti esclusi dalla disciplina regolamentare

1. Il Regolamento di gestione dei rifiuti urbani non trova applicazione con riferimento ai seguenti rifiuti:
- a) rifiuti speciali non rientranti nella classificazione degli assimilati;
 - b) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - c) ai rifiuti radioattivi;
 - d) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;
 - e) ai rifiuti agricoli quali: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
 - f) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - g) ai materiali esplosivi in disuso.

Articolo 7 - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

1. I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione possono essere dichiarati assimilati ai rifiuti urbani, secondo i criteri proposti nel presente Regolamento, qualora rispondano a determinati criteri qualitativi e quantitativi, secondo quanto disposto dalla vigente normativa¹⁵.
2. I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, possono essere assimilati ai rifiuti urbani, per qualità, qualora abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti domestici o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito, o similari:
- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli raccolti per le utenze domestiche;
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.);
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero, paglia e prodotti di paglia;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - RAEE;
 - scarti alimentari in genere
 - pelle e similpelle.

3. I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, possono essere assimilati ai rifiuti urbani, per quantità, qualora la produzione annua rientri nei seguenti parametri, suddivisi per attività.¹⁶

Attività	Kg/mq anno
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,20
Campeggi, distributori carburanti	6,55
Esposizioni, autosaloni	3,55
Alberghi con ristorante	10,93
Alberghi senza ristorante	7,49
Case di cura e riposo	8,19
Uffici, agenzie, studi professionali	9,30
Banche ed istituti di credito	4,78
Negozi beni durevoli ¹⁷	9,12
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	12,45
Attività artigianali tipo botteghe ¹⁸	8,50
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	9,48
Attività industriali con capannoni di produzione	7,50
Attività artigianali di produzione beni specifici	8,92
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	60,88
Bar, caffè, pasticceria	51,47
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	19,55
Plurilicenze alimentari e/o miste	21,41
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	85,60
Discoteche, night club	13,45

4. Al fine dell'assimilazione al servizio urbano, le attività diverse dalla civile abitazione di cui sopra autocertificano, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti in merito alla qualità e alla quantità dei rifiuti annui prodotti.
5. L'Autorità di Sub-ATO concede l'assimilazione alle attività non domestiche per quelle tipologie di rifiuti speciali non pericolosi, che rispondano ai requisiti di qualità e quantità di cui sopra, e verificando, con controlli a campione senza preavviso all'utente, l'autenticità delle dichiarazioni rese.
6. Sono assimilati ai rifiuti urbani non pericolosi, senza necessità di ulteriori accertamenti, i rifiuti derivanti dalle seguenti attività non domestiche:
- attività sanitarie, con esclusione delle superficie di formazione di rifiuti pericolosi;
 - uffici e locali di enti pubblici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;
 - servizi scolastici e loro pertinenze;
 - attività professionali.
7. Possono conferire al servizio pubblico solo le attività con assimilazione all'urbano. Le utenze non domestiche che non abbiano, per svariati motivi, ottenuto l'assimilazione, non possono in alcun modo conferire i propri rifiuti all'interno del servizio pubblico. Le modalità di conferimento al servizio per le UND assimilate all'urbano sono stabilite insindacabilmente dall'Autorità di Sub-ATO, come meglio dettagliato nei successivi articoli del presente Regolamento. Qualora l'utente venga rinvenuto, per tre volte, a contravvenire alle disposizioni impartite dal presente Regolamento, l'assimilazione all'urbano è immediatamente revocata. A seguito di tale revoca, o in assenza di assimilazione, l'utente dovrà provvedere in proprio alla gestione dei rifiuti prodotti, fornendo all'Autorità di sub-ATO copia del contratto per il servizio di smaltimento e del

MUD, quando dovuto, oltre eventualmente alle quarte copie dei formulari. Il conferimento all'interno del circuito di raccolta pubblico da parte di tali utenze, divenute prive di assimilazione all'urbano, è sanzionato ai sensi del vigente Regolamento.

8. Le UND produttrici di rifiuti organici, assimilati all'urbano, sono obbligate ad effettuare la raccolta porta a porta dedicata, salvo casi specifici espressamente autorizzati dal Sub-ATO che sono autorizzati a conferire all'interno della raccolta stradale

CAPO III - ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Articolo 8 - Competenze sull'organizzazione del servizio

1. Compete alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, in qualità di Autorità di ambito ottimale, ATO, la definizione della disciplina della gestione integrata dei rifiuti attraverso l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento per la riorganizzazione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, tra cui le modalità di aggregazione dei rifiuti nei flussi di raccolta e le modalità di conferimento degli stessi presso le discariche autorizzate e dalla medesima individuate.
2. Compete all'Unité des Communes valdôtaines Walser, in qualità di Autorità di sotto ambito ottimale, sub-ATO, l'individuazione dei criteri organizzativi e gestionali del ciclo dei rifiuti all'interno del proprio territorio, quali le modalità organizzative del servizio di igiene urbana, contenute nel presente Regolamento.
3. La gestione operativa del servizio è demandata al Gestore che, ferme restando le condizioni stabilite dal Sub-ATO, determina autonomamente i percorsi e i calendari della raccolta, in orari tali da non intralciare le normali attività lavorative, la quantità e la tipologia di mezzi utilizzati in modo tale da garantire lo svuotamento dei contenitori, il decoro dei punti di raccolta ed evitare lo sversamento sul territorio da parte dell'utenza.

Articolo 9 - Norme generali per il conferimento dei rifiuti

1. L'utente, qualunque sia la modalità di conferimento dei rifiuti, deve rispettare le indicazioni impartite dal presente Regolamento e osservare ogni cautela volta a preservare l'igienicità della fase di conferimento negli appositi contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio. È severamente vietato conferire rifiuti differenti da quelli indicati e con modalità difformi a quanto qui individuato.
2. È inoltre vietato introdurre residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti non opportunamente protetti.
3. È vietata, nell'ambito della raccolta porta a porta, l'esposizione e il deposito sulla pubblica via dei rifiuti, con modalità diversa e tempi diversi da quelli eventualmente indicati dall'Autorità di sub-ATO e dal Gestore del servizio.
4. È inoltre vietato:
 - a. danneggiare, eseguire scritte o affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), sui contenitori fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal gestore del servizio i contenitori della raccolta stradale, così come le nicchie e gli chalet, dove gli stessi sono installati;
 - b. l'uso improprio dei contenitori forniti dall'Autorità di sub ATO o dal Gestore del servizio;
 - c. la cernita dei rifiuti nei contenitori;
 - d. il deposito di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori e/o dei contenitori predisposti;
 - e. l'abbandono di rifiuti sul territorio;
 - f. conferire i rifiuti prodotti da utenze domestiche e non all'interno dei cestini della raccolta

- stradale;
- g. tentare di manomettere/eludere l'eventuale sistema di controllo e/o rilevamento dell'utenza;
- h. lo sblocco dei freni di stazionamento, il ribaltamento e danneggiamento in alcun modo dei contenitori, che devono essere richiusi dopo l'uso.
5. È facoltà dell'Autorità di sub-ATO:
- introdurre sistemi di rilevamento e controllo dei conferimenti, volti ad effettuare analisi merceologiche per verificare la qualità e la quantità dei rifiuti conferiti da ogni singola utenza, oltre che alla determinazione della tariffa puntuale e ai controlli a campione funzionali all'eventuale sanzionamento delle condotte scorrette;
 - attivare eventuali raccolte porta a porta, anche per le utenze domestiche, per particolari tipologie di rifiuti quali gli ingombranti, gli olii esausti etc., che non comportino elevate frequenze di raccolta.

Articolo 10 - Criteri organizzativi e gestionali

1. La raccolta dei rifiuti sul territorio è effettuata secondo le seguenti modalità:
- **raccolta stradale**, eventualmente anche mediante sistemi semi-interrati, per il conferimento da parte delle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche non servite dal porta a porta;
 - **raccolta domiciliare** porta a porta, limitatamente ad utenze non domestiche selezionate, per le frazioni merceologiche assimilate all'urbano;
 - conferimento da parte dell'utenza presso appositi spazi attrezzati e controllati, detti **Centri intercomunali di conferimento o ecocentri**;

Data la conformazione e la densità abitativa del territorio e in ottemperanza alle disposizioni regionali, le raccolte stradali assumono carattere prevalente all'interno dell'organizzazione del servizio.

2. È istituita la raccolta differenziata per le seguenti frazioni di rifiuto:
- **Rifiuto organico**, ossia ciò che residua dalla preparazione e dal consumo dei pasti. Restano **esclusi** dalla raccolta differenziata della frazione organica i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo¹⁹
 - **Carta**: quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartoncino, fogli, corrispondenza, brik e cartoni per bevande ecc., escludendo carte plastificate, carte paraffinate, carte bitumate, accoppiate con alluminio, carte vetrate o molto sporche e unte;
 - **imballaggi in cartone**: gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati;
 - **multi materiale**, all'interno del quale sono conferiti:
 - **imballaggi in plastica**: bottiglie, flaconi, film, shopper (sacchetti per la spesa), vaschette, barattoli, scatole, giocattoli ed oggetti in plastica dura, custodie cd e cassette, cartucce e toner per stampanti esauste, solo di provenienza domestica;
 - **rifiuti in alluminio**
 - **rifiuti in ferro**
 - **rifiuti in acciaio**
 - **imballaggi di vetro**: bottiglie, barattoli e contenitori in vetro, esclusi vetro retinato, vetro opale (es. boccette dei profumi), cristalli, lampadine, specchi, schermi di televisori, monitor. Le lastre di vetro provenienti da attività artigianali devono essere conferite, con flussi ben separati per materiale, presso il Centro intercomunale di conferimento;
 - **RAEE – Rifiuti da Apparecchiature Elettriche e Elettroniche**: conferiti secondo i raggruppamenti, definiti dall'Allegato 1 del D.M. 185/2007, presso i centri intercomunali di conferimento e raccolta domiciliare di ingombranti su chiamata;
 - **Rifiuti ingombranti**, suddivisi nelle seguenti categorie: **rifiuti a base lignea** (mobili;

intelaiature di porte o finestre; pezzi di legno verniciato o trattato; cassette per alimenti; pallets; tronchi d'albero e grossi rami), **materiali ferrosi** (reti metalliche; ferrivecchi, tubi e telai; pentole, scaffalature e armadi; stufe), **pneumatici per auto, moto, ecc.**, **altri tipi di rifiuti ingombranti** (materassi; imbottiture di mobili; paraurti di auto; finestre e porte in PVC), sono raccolti presso i centri intercomunali di conferimento conferiti direttamente dall'utente o dal gestore su chiamata. Il **servizio di ritiro su richiesta** dei rifiuti ingombranti derivanti da utenze domestiche o assimilati può essere attivato gratuitamente, per un massimo di cinque colli oppure 2 mc. di materiale; per le parti eccedenti a quanto indicato, il ritiro su chiamata è a pagamento. Entro l'ora stabilita per il ritiro, l'utente deve di norma conferire i rifiuti su suolo pubblico o privato facilmente accessibile, salvo diversi accordi con il Gestore dei servizi, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale, e comunque in modo tale da non costituire barriera, intralcio alla circolazione, pericolo e/o ostacolo al passaggio dei pedoni e autovetture.

Ad eccezione dei casi sopra indicati, è vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada, anche a fianco di contenitori stradali. Trasgressori sono passibili di sanzione pecuniaria, come previsto all'Allegato A.

- **Rifiuti urbani pericolosi (RUP):**
 - **batterie:** nei centri di conferimento intercomunali
 - **pile:** in appositi contenitori siti all'interno dei centri di conferimento e/o nei comuni in posizione baricentrica. secondo quanto previsto dalle norme vigenti²⁰, dovrebbero essere consegnati al rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori. In caso contrario sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta stradali, predisposti dal Gestore del servizio
 - **farmaci scaduti**
- **Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati,** che sono raccolti con specifico servizio, differenziato da quello dei farmaci scaduti; il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto;
- **Rifiuti vegetali da sfalcio e manutenzione delle aree verdi,** esclusivamente proveniente da utenze domestiche; il verde proveniente dalla manutenzione effettuata, anche per conto di enti pubblici, da soggetti terzi è rifiuto speciale (CER 020107) e come tale deve essere smaltito all'interno di centri autorizzati ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs. 152/2006. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.. E' vietato il conferimento della frazione verde in sacchi di plastica o altro materiale o immetterla nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati. Il Gestore del servizio, in accordo con l'Autorità di sub-ATO e previa autorizzazione della proposta amministrazione regionale, può istituire all'interno dei centri di conferimento un'area per lo stoccaggio temporaneo del verde per le utenze non domestiche. Il conferimento è effettuato a pagamento direttamente dal produttore al Gestore del servizio che diviene a tutti gli effetti titolare del rifiuto speciale.
- **Rifiuti provenienti da manutenzione fai da te:** riparazione e manutenzione di veicoli a motore e originati quindi da utenze domestiche, (oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali), devono essere conferiti dai detentori direttamente presso i Centri intercomunali di conferimento;
- **olii ed i grassi vegetali ed animali,** residui dalla cottura degli alimenti, vengono stoccati separatamente presso i Centri intercomunali di conferimento, per essere smaltite tramite il Consorzio obbligatorio, previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti;

3. **La raccolta di indumenti usati** è di norma effettuata da associazioni Onlus. Qualora il servizio di

raccolta di abiti e indumenti usati venisse interrotto, l'Autorità di Sub ATO ha la facoltà, in accordo con l'ATO, di istituire apposita raccolta, così come per gli stracci.

4. La raccolta dei **rifiuti indifferenziati** ha esclusivamente la funzione di intercettare la frazione residuale alle raccolte differenziate di cui al punto precedente. Il conferimento dei rifiuti indifferenziati deve avvenire utilizzando obbligatoriamente i sacchi prepagati, forniti dall'Unité. *(articolo modificato con deliberazione n. 32 in data 14 giugno 2017)*

4bis L'utenza, sia domestica che non domestica, deve provvedere, in proprio, al ritiro della dotazione di sacchi prepagati alla medesima spettanti, presso i punti di distribuzione indicati dall'Unité. Il mancato ritiro della dotazione di sacchi prepagati entro 20 giorni dall'avvio della sperimentazione o dall'inizio dell'anno solare, per le abitazioni residenze stabili e per le utenze non domestiche con attività continuativa nel corso dell'anno, ovvero entro il primo utilizzo dell'alloggio per vacanze, o entro una settimana dalla ripresa delle attività lavorative, per le utenze non domestiche con stagionalità, comporta l'applicazione di sanzione amministrativa di cui all'allegato A. *(articolo introdotto con deliberazione n. 32 in data 14 giugno 2017)*

5. A seconda della tipologia di flusso raccolto, i conferimenti avvengo con le seguenti modalità:

Tipologia	Raccolta stradale	Porta a porta UND	Centri intercomunali
Indifferenziato	X	X	
Multi materiale (plastica e metalli)	X	X	
carta ed imballaggi in carta	X	X	
cartone ed imballaggi in cartone	X	X	X
vetro	X	X	
frazione organica	X	X	
pile esauste, sfuse	X		
imballaggi in legno			X
scarti tessili, vestiti usati, scarpe e borse ²¹			X
rifiuti ingombranti e RAEE			X
materiali provenienti dalla manutenzione "fai da te" di auto e motoveicoli, originati da utenze domestiche			X
farmaci scaduti	X		
olii vegetali esausti			X
ferrosi			X
frazione verde			X

6. La frequenza di raccolta dei rifiuti, conferiti sia presso i punti stradali che porta a porta, è variabile in funzione della tipologia del rifiuto da raccogliere e della stagionalità, legata alla presenza turistica.
7. Per la raccolta stradale e per il porta a porta delle UND, a seconda della tipologia, i rifiuti devono essere conferiti all'interno degli appositi contenitori come a seguito riportato:

Residuo indifferenziato	In sacchi chiusi prepagati forniti dall'Unité
Organico	In sacchi compostabili chiusi, conformi alla norma Uni 13432:2002
Multi materiale	Conferimento sfuso
Vetro	Conferimento sfuso
Carta	Conferimento sfuso
Cartone	Piegato e sfuso

8. I centri di conferimento devono garantire aperture settimanali tali da consentire il massimo accesso all'utenza. Qualora necessario, previa apposita autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i centri di raccolta possono prevedere la raccolta, a pagamento, di rifiuti speciali, quali sfalci, inerti o altre tipologia si renda necessario sul territorio, con le modalità individuate dall'articolo 5, comma 2, del presente Regolamento.
9. Compete al Sub-ATO l'organizzazione del servizio di spazzamento stradale, effettuato per tramite del Gestore, come meglio specificato al successivo articolo 17.
10. Il Gestore può prevedere forme di ritiro su chiamata a domicilio dei rifiuti ingombranti, ferrosi o RAEE, gratuite o a pagamento da parte dell'utenza interessata. Inoltre il ritiro a chiamata è ammesso per la raccolta presso singole utenze produttrici di consistenti quantità di materiali (es. carta, imballaggi, frazione verde), che possono consentire di completare la capacità di carico di un automezzo con uno o pochi punti di prelievo. Nell'ambito di tale servizio, l'utente deve comunicare la sopravvenuta esigenza di raccolta al Gestore del servizio fissando appuntamento e modalità di raccolta; compete al Gestore del servizio assicurare che la raccolta avvenga in tempi compatibili con l'organizzazione del relativo servizio.

Articolo 11 – Raccolta stradale

1. La raccolta stradale avviene tramite il posizionamento di appositi contenitori per i differenti flussi di raccolta lungo le strade, di norma all'interno di nicchie o chalet appositamente realizzati, in posizione facilmente raggiungibile da parte dell'utenza.
2. Possono conferire liberamente presso tutti i punti di raccolta stradale tutte le utenze domestiche e le utenze non domestiche per le quali non sia attivato un servizio di raccolta porta a porta. In alcuni casi l'Autorità di sub-ATO può individuare l'obbligo di conferimento in uno specifico punto di raccolta per le utenze non domestiche, che sono obbligate ad ottemperare alle indicazioni ricevute. Il mancato rispetto di tale indicazione comporta l'erogazione di una sanzione pecuniaria.
3. La tipologia, il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori per la raccolta stradale sono stabiliti dall'Autorità di sub-ATO, in base alle disposizioni del Piano, in accordo con il Gestore del servizio e in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere.
4. I contenitori dedicati alla raccolta del rifiuto indifferenziato e dell'organico non devono di norma essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di esclusiva pertinenza delle unità abitative.
5. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti ed inoltre:
 - a. distanza minima di metri 10 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
 - b. distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e delle centraline telefoniche.
6. Allo svuotamento dei contenitori provvede il Gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti con frequenze variabili a seconda della stagionalità e della tipologia di rifiuti da raccogliere.
7. Il Gestore del servizio è tenuto a verificare l'idoneità della quantità e della dimensione dei contenitori stradali predisposti alla raccolta a intercettare i picchi stagionali e, qualora necessario, ad integrare la dotazione per i periodi di maggior affluenza, in modo che non si verifichino abbandoni di rifiuti all'esterno dei contenitori. È comunque responsabilità del Gestore fare in modo che i contenitori siano sempre sufficienti a sopportare il flusso di rifiuti.

8. L'utente può liberamente conferire nei punti di raccolta stradali, senza alcuna preclusione, esclusivamente all'interno dei contenitori appositamente posizionati, a seconda dei differenti flussi di raccolta, avendo cura di richiudere i contenitori dopo il conferimento. Nel caso in cui il contenitore sia troppo pieno e quindi non richiudibile, occorre frazionare il conferimento, conferendo in altri punti e dare segnalazione all'Autorità di Sub-ATO e/o al Gestore del servizio.
9. All'esterno dei contenitori stradali è severamente vietato il deposito dei rifiuti in genere e di rifiuti ingombranti.
10. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono posizionati i contenitori, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti. Gli oggetti o i veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione nel caso di specie della sanzione pecuniaria a carico del responsabile, stabilita dal Codice della Strada.
11. E' vietato agli utenti o a qualsiasi persona o enti lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare motivata richiesta all'Autorità di sub-ATO, che la valuterà congiuntamente con il Gestore del servizio.
12. Al fine di garantire il decoro e l'igiene, il Gestore provvede alla pulizia dei punti di raccolta stradali ogni qual volta risulti necessario (anche giornalmente) e al lavaggio e disinfezione periodica dei contenitori stradali (almeno 4 volte all'anno nel periodo da maggio a novembre) o ogni qualvolta si ravvisi la necessità, anche su segnalazione dell'utenza. Il lavaggio e la disinfezione deve essere tale da rimuovere internamente ed esternamente i residui presenti sui contenitori.
13. Il mancato rispetto delle disposizioni impartite dal presente Regolamento da parte delle utenze non domestiche, contestato per due o più volte, può comportare l'esclusione dal servizio pubblico.

Articolo 12 – Raccolta porta a porta

1. La raccolta porta a porta nel territorio Walser è effettuata esclusivamente per le utenze non domestiche e per i seguenti flussi di rifiuti:
 - a. **Multi materiale** (plastica diffusa e metalli): sfusi
 - b. **Vetro**, sfuso
 - c. **Carta**, sfusa o in sacchetti di carta
 - d. **Cartone**, piegato
 - e. **Organico**, in sacchetti biodegradabili e compostabili conformi alla norma Uni 13432:2002.
 - f. Indifferenziato (residuo secco), in sacchi chiusi
2. La raccolta porta a porta è obbligatoria per tutte le utenze non domestiche assimilate, salvo diverse disposizioni da parte dell'Unité, al fine di monitorare la qualità dei rifiuti prodotti. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta l'applicazione di una sanzione, come quantificata all'allegato A del presente Regolamento.
3. Le U.N.D. assimilate, individuate dall'Unité, sono obbligate ad attivare la raccolta porta a porta per tutte le tipologie attivate. Previo accordo tra l'Ente gestore del servizio e le amministrazioni comunali territorialmente competenti potranno essere individuate zone particolari e/o soggetti per i quali stabilire diverse modalità di raccolta.
4. La deroga all'obbligo di cui al punto precedente può essere concessa in caso di oggettiva carenza di spazi per il ricovero del contenitore del PAP, per motivi igienico-sanitari e per mantenere il decoro dell'ambiente circostante. Tali eventualità sono comunque sempre verificate dal Sub-

ATO al fine di concedere la deroga all'utenza non domestica interessata.

5. La raccolta dei rifiuti avviene sulla base di calendari settimanali prestabiliti dal Gestore del servizio e dal medesimo comunicati all'UND.
6. Le UND vengono dotate dal Gestore di contenitori dedicati ai diversi flussi di raccolta, di dimensioni adeguate alle esigenze, sono direttamente responsabili della qualità del rifiuto conferito e rispondono delle eventuali difformità riscontrate. Per questo motivo i contenitori dedicati devono di norma essere posizionati su suolo privato, non accessibile a terzi, ed esposti su suolo pubblico solo per il prelievo da parte del Gestore. È inoltre consentita la chiusura, tramite lucchetto, dei contenitori dei rifiuti, salvo la responsabilità dell'utente a esporli aperti, entro le ore 4 del giorno individuato dal Gestore per la specifica raccolta al momento del prelievo. Il successivo ricovero del contenitore, a svuotamento effettuato, è sempre a cura dell'utenza.
7. Le aree adibite all'esposizione dei contenitori per il ritiro da parte del Gestore devono avere le seguenti caratteristiche, salvo diversa disposizione in deroga dell'autorità di Sub-ATO:
 - risultare facilmente accessibili, preferibilmente a confine con le strade di accesso e comunque il più possibile vicino agli accessi diretti su strada al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti e la movimentazione dei contenitori;
 - la superficie deve essere piana, preferibilmente pavimentata, e deve essere priva di barriere architettoniche tali da consentire l'accessibilità da parte degli operatori;
 - il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.
8. Nei casi in cui sussista l'impossibilità tecnica, debitamente accertata dal Gestore del servizio, di collocazione in area privata recintata, i contenitori potranno essere posizionati su suolo pubblico o su aree private a contatto con il suolo pubblico anche in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli stabiliti dal Codice della Strada. In tale caso l'utente deve acquisire dalla Amministrazione Comunale l'autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico, che può essere, a discrezione del singolo Comune, rilasciata a titolo gratuito.
9. In ogni caso sarà facoltà delle Amministrazioni Comunali competenti territorialmente condizionare la autorizzazione:
 - alla realizzazione, a carico dell'utenza, di apposita schermatura e /o di delimitazione dello spazio tramite segnaletica orizzontale;
 - alla fornitura di contenitori dotati di chiave.
10. Nel caso in cui l'esposizione sulla pubblica via dei contenitori per rifiuti non avvenga a cura degli utenti, ma sia ad opera del Gestore del servizio, secondo modalità e criteri concordati con l'Autorità di sub-ATO, la proprietà dello stabile deve consentire l'accesso alle aree private al Gestore del servizio.
11. La pulizia dei contenitori dedicati della raccolta porta a porta è a carico dell'utenza.
12. Il mancato rispetto delle disposizioni impartite dal presente Regolamento da parte delle utenze non domestiche, contestate per due o più volte, può comportare l'esclusione dal servizio pubblico.

Articolo 13 – Centri di conferimento intercomunali

1. I Centri intercomunali di conferimento sono disciplinati da apposito Regolamento²² e hanno la finalità di favorire il conferimento diretto da parte dalle utenze a ruolo nei comuni del comprensorio del sub-ATO Walsler, sia domestiche che non domestiche, di altre tipologie di

rifiuto soggette a valorizzazione o a smaltimenti particolari per i quali non risulta possibile o conveniente un apposito differente servizio.

2. I Centri intercomunali di conferimento sono attrezzati in conformità a quanto espressamente indicato nella vigente normativa di riferimento, rappresentata dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 aprile 2008.
3. Il personale in servizio presso la centro di conferimento ha l'obbligo di collaborare con gli utenti che conferiscono i materiali, nonché di controllare che il conferimento dei vari flussi avvenga nel rispetto delle norme di legge. E' cura del soggetto Gestore del servizio effettuare servizi di vigilanza verso conferimenti impropri o all'esterno della recinzione e procedere alla relativa rimozione dei rifiuti.
4. Presso tali centri può essere ammesso anche il conferimento di rifiuti speciali, a condizione che il centro sia autorizzato ai sensi della normativa vigente.
5. Il prelievo dei materiali stoccati nel Centro di Raccolta viene effettuato esclusivamente a cura del soggetto Gestore del servizio o comunque da soggetto autorizzato.

Articolo 14 – Raccolta tramite cestini stradali

1. I cestini di raccolta stradale sono predisposti al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali mozziconi di sigaretta, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, di cui è vietato l'abbandono sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi. Per la trasgressione di tali prescrizioni si fa riferimento agli articoli 232 bis e 232 ter²³ del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e alle relative sanzioni.
2. È severamente vietato conferire rifiuti urbani all'interno dei cestini stradali. Al fine di prevenire e ridurre comportamenti scorretti, l'Autorità di Sub-ATO ha la facoltà di effettuare dei controlli, ispezionando i sacchetti di rifiuti inseriti all'interno dei cestini stradali, al fine di identificare e sanzionare i trasgressori.

Articolo 15 -Compostaggio domestico e di prossimità

1. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotti, l'Autorità di sub-ATO promuove la pratica del compostaggio domestico, in accordo con le disposizioni impartite dall'ATO.
2. Le Autorità di sub-ATO e di ATO, con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, divulgano i criteri di buona pratica per la realizzazione del compostaggi domestico, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc..
3. E' ammessa l'immissione nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è assimilata in tutto al compostaggio domestico.
4. Si intende per compostaggio di prossimità o di comunità il livello intermedio tra il compostaggio domestico e il compostaggio in impianto industriale, effettuato con apparecchiature elettromeccaniche atte ad accelerare il processo biologico di trasformazione del rifiuto organico in ammendante.
5. Il terriccio prodotto dalla pratica del compostaggio sia domestico che di prossimità deve essere utilizzato dal produttore del rifiuto organico di partenza.

CAPO IV - ALTRI SERVIZI

Articolo 16 - Altri servizi

1. Fanno parte del servizio di igiene urbana, oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, le seguenti attività:
 - a) spazzamento stradale;
 - b) lavaggio stradale, dei monumenti, delle gallerie e dei sottopassi, pulizia dell'arredo urbano, fontane e fontanelle, nonché pulizia, lavaggio, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;
 - c) diserbo stradale;
 - d) pulizia delle caditoie e delle griglie stradali;
 - e) svuotamento dei cestini;
 - f) pulizia delle rive dei fiumi, delle aree golenali e smaltimento dei materiali da sgrigliatura delle acque pubbliche di rifiuto;
 - g) derattizzazione e disinfestazione su aree pubbliche;
 - h) rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
 - i) pulizia dei mercati;
 - j) rimozione delle carogne sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali;
 - k) smaltimento dei rifiuti cimiteriali.
2. Le attività di cui al precedente punto possono essere affidate, previa previsione contrattuale, al Gestore del Servizio.

Articolo 17 - Spazzamento stradale

1. Il servizio di spazzamento è disciplinato in appositi atti nei quali sono definite le esigenze prestazionali dell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento. L'Autorità di sub-ATO stabilisce quanto necessario per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili. In particolare è vietato l'avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali.
2. L'Autorità di sub-ATO su richiesta del Gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale, può attivare divieti temporanei di sosta per consentire un più agevole servizio di spazzamento meccanico, impegnandosi, tramite il Comando di Polizia locale, a fare rispettare tale divieto.
3. Sono fatti salvi gli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti dalle convenzioni, previsti dai regolamenti locali (occupazione suolo pubblico) e dagli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.

Articolo 18 - Smaltimento rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dalla normativa di settore²⁴, che si applica anche ai rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.
2. Gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale, così come quelli per la raccolta e gestione di resti ossei e/o mortali, sono a carico del produttore intendendo come tale l'assuntore dei lavori che li hanno generati.

Articolo 19 – Rifiuti di provenienza animale

1. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di animali ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di provvedere alla rimozione delle deiezioni, che devono essere conferite, nel caso di animali di piccola taglia, all'interno degli appositi contenitori, ove presenti, o in alternativa nei contenitori della raccolta indifferenziata,

nel caso di animali da allevamento all'interno delle concimaie di proprietà dell'allevatore. Si fa riferimento a quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, e articolo 31, comma 1, della legge regionale in data 22 novembre 2010, n. 37, "Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14" per quanto riguarda gli animali di piccola taglia, e più in generale alle disposizioni del Codice della Strada.

2. Oltre alle sanzioni previste dalle sopra citate norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento del Gestore del servizio, l'Autorità di sub-ATO potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.
3. Il Gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente) delle carcasse di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti.
4. Le carcasse di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o altri siti individuati dal soggetto Gestore dei servizi, anche su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.
5. Analogamente rifiuti di origine animale, derivanti da particolari lavorazioni, seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento²⁵.
6. I letami, i fanghi ed i reflui zootecnici sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere a proprie spese.

Articolo 20 - Rimozione dei rifiuti abbandonati

1. Il Gestore del servizio interviene per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, salvo quanto previsto dall'articolo 14 del Codice della Strada.
2. Qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, il Sindaco su segnalazione dell'Autorità di sub-ATO o del Gestore del servizio, con specifica ordinanza impone allo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento/recupero ed alle eventuali operazioni di ripristino dell'area, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento di legge. Con lo stesso provvedimento l'Autorità di sub-ATO individua le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere. Nel caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità di sub-ATO, provvede in via sostitutiva con potere di rivalsa.
3. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, si procederà ai sensi di legge.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa,²⁶ in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
5. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, l'Autorità di sub-ATO provvede direttamente con intervento di urgenza, salvi i poteri di rivalsa.

CAPO V - OBBLIGHI E DIVIETI

Articolo 21 - Obblighi dei produttori di rifiuti

1. I produttori di rifiuti urbani e assimilati agli urbani sono tenuti a rispettare le prescrizioni contenute nel presente Regolamento, evitando condotte non conformi, per le quali sono previste le relative sanzioni.
2. I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle vigenti norme in materia di rifiuti.
3. In base all'istituzione dei servizi integrativi contemplati dal presente Regolamento, i produttori sottoscrivono apposita convenzione con il Gestore del servizio o per conto dell'Autorità di sub-ATO con il Gestore del servizio.

Articolo 22 - Manifestazioni pubbliche

1. Gli Enti pubblici o religiosi, le associazioni, i circoli, i partiti politici, i sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire all'Amministrazione Comunale, all'Autorità di sub-ATO, con preavviso di almeno giorni 15, il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare, al fine di concordare le modalità e gli eventuali costi di conferimento e di ritiro dei rifiuti prodotti, e di consentire di predisporre i necessari interventi per la pulizia.
2. In particolare gli organizzatori delle manifestazioni sono obbligati a effettuare la raccolta differenziata secondo le modalità ed i flussi di frazioni merceologiche stabilite dall'Autorità di sub-ATO e dall'Autorità d'Ambito. In quest'ottica l'ente organizzatore della manifestazione deve individuare un responsabile per la raccolta differenziata, comunicato all'Autorità di sub-ATO, il quale predispone un piano operativo e si coordina con il Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
3. Una particolare attenzione è prestata alle possibili azioni di prevenzione della formazione di rifiuti e sull'organizzazione della raccolta differenziata. L'Autorità di sub-ATO, in collaborazione con il Gestore del servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione.
4. Le eventuali sanzioni, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi imposti dal presente Regolamento sono attribuite all'organizzazione, qualora costituita come soggetto giuridico, o altrimenti al soggetto dalla stessa individuato come responsabile della raccolta differenziata.

Articolo 23 - Pulizia delle aree mercatali

1. I concessionari e occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, di qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta, con particolare osservanza delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata ed altre prescrizioni dell'Autorità di sub-ATO.

Articolo 24- Depositi incontrollati di rifiuti

1. E' vietato l'abbandono di rifiuti, di qualunque natura o provenienza, su suolo sia pubblico o soggetto ad uso pubblico che su suolo privato. E' vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e private di tutto il

territorio comunale e dei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.

2. Alla rimozione di rifiuti, di qualunque natura o provenienza, su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico e sulle aree demaniali provvede il Comune, per il tramite dell'Autorità di sub-ATO, ed i costi sostenuti gravano sulla tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
3. Per la rimozione di rifiuti su suolo privato si fa riferimento all'articolo 192, comma 3, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale". E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità; i rifiuti devono essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati e per le frazioni recuperabili oppure conferiti alle aree o strutture di raccolta specifici, in base alle diverse articolazioni dei servizi e a seconda della natura dei rifiuti.

Articolo 25 - Iniziative e interventi relativi i servizi nei confronti dei disabili

1. Il Gestore del servizio, su semplice richiesta dell'Autorità di sub-ATO, effettua la raccolta domiciliare porta a porta per i soggetti con grave disabilità motoria, senza assistenza continuativa.
2. Il Gestore del servizio studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze dei disabili in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, soluzioni modificative ed integrative dei servizi stessi.
3. Il Gestore dei servizi sulla base dei risultati dei programmi realizzati dall'Autorità di sub-ATO adotta le soluzioni organizzative e d'informazione e sensibilizzazione idonee al soddisfacimento delle esigenze individuate.

CAPO VII - NORME FINALI

Articolo 26 - Ordinanze contingibili e urgenti

1. In considerazione di quanto previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco o l'Autorità di sub-ATO, nell'ambito della proprie competenze, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate all'Autorità d'Ambito che se del caso informa le autorità competenti entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Le ordinanze, di cui al presente comma, non possono essere reiterate per più di due volte.

Articolo 27 - Controlli

1. Ai sensi delle vigenti norme nazionali in materia di rifiuti, competono all'Autorità di ATO i controlli su tutte le attività di gestione integrata dei rifiuti e all'Autorità di sub-ATO i controlli sulle funzioni di propria competenza. Per l'esercizio di tale attività le autorità si possono avvalere delle strutture e degli organismi indicati dalla legge.
2. Le attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi derivanti dalle norme di legge, dal presente Regolamento, delle eventuali ordinanze delle amministrazioni, sono eseguite, oltre che dagli

organi di polizia giudiziaria dello Stato, dal personale del Corpo forestale e della Polizia Locale.

3. L'attività di vigilanza è improntata alla rilevazione degli illeciti commessi e avviene nel rispetto della privacy dell'utente, secondo le indicazioni impartite dal Garante della Privacy²⁷.
4. Tutti i dati acquisiti durante l'attività di controllo sono conservati ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", e trattati, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, in adempimento di obbligo di legge. A tale riguardo nei confronti dell'utente deve essere predisposta una informativa contenente gli elementi indicati dalla normativa e i dati personali devono essere conservati per il solo periodo necessario allo scopo per i quali essi stessi sono stati raccolti.
5. L'Autorità d'ambito può incaricare per le attività di vigilanza, d'intesa con le autorità di Sub-ATO anche soggetti individuati tra il personale dei Comuni, dell'Unité, della Regione Autonoma Valle d'Aosta ed in caso di necessità anche tra il personale del Soggetto Gestore del servizio.
6. Il personale è appositamente incaricato, previo adeguato corso di formazione, dall'Autorità d'Ambito, con qualifica di Pubblico Ufficiale ai sensi dell'art. 357 Codice Penale., di far rispettare le disposizioni di legge e regolamentari.
7. In qualunque momento i luoghi e i contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti, anche adibiti a raccolta porta a porta, potranno essere soggetti a controllo da parte del Corpo forestale, degli agenti di Polizia Locale e del personale incaricato per verificare il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
8. Le competenze del personale incaricato sono:
 - a) informazione ai cittadini ed alle imprese sul corretto conferimento dei rifiuti e sui servizi di raccolta differenziata;
 - b) prevenzione nei confronti dei comportamenti degli utenti e controllo del regolare conferimento dei rifiuti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed all'organizzazione dei servizi di raccolta;
 - c) vigilanza e controllo sulla tutela del patrimonio costituito dai beni strumentali utilizzati dagli utenti nell'ambito dei servizi di igiene ambientale;
 - d) vigilanza, controllo e accertamento delle violazioni alle norme nazionali, regionali e regolamentari. Nel caso di presenza di reati il personale incaricato effettua la segnalazione all'autorità giudiziaria;
 - e) eventuali altre attività (educazione ambientale, elaborazioni statistiche ecc.)
9. Gli atti adottati dal personale incaricato hanno efficacia ai sensi degli artt. 2699 e 2700 del Codice Civile.
10. Chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale ovvero ne compromette gli esiti, è punito secondo le vigenti norme dello Stato²⁸.
11. Sono fatte salve le competenze e gli obblighi degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale.

Articolo 28 - Sanzioni

1. Le violazioni amministrative e gli importi delle relative sanzioni sono indicati nella Tabella A allegata al presente Regolamento per farne parte integrante.
2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di smaltimento rifiuti, si osservano le disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".

3. L'irrogazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento spetta al Sindaco territorialmente competente, sulla base degli accertamenti svolti e delle contestazioni effettuate dai soggetti di cui all'articolo 27. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento sono introitati, ai sensi dell'articolo 17 della L. 689/1981, dall'Ente che ha accertato la violazione.

Articolo 29 - Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute in precedenti regolamenti locali in materia.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme nazionali vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

Articolo 30 -Norme tecniche attuative

1. Le norme contenute nel presente Regolamento sono in vigore fintanto che le stesse non siano modificate o sostituite, con apposito atto regolamentare.

Articolo 31 –Riferimenti normativi

1. Per quanto non disciplinato all'interno del presente Regolamento si fa riferimento alla vigente legislazione, in particolare al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e alle ulteriori norme applicabili.

Articolo 32 - Allegati

1. Fanno parte integrante del presente Regolamento di gestione dei rifiuti solidi urbani i seguenti allegati:
 - Allegato A: *Tabella relativa le sanzioni*
 - Allegato B: *Regolamento di gestione dei centri comprensoriali di raccolta rifiuti*

NOTE

- 1 Art. 184 comma 2 lett. f) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
- 2 Art. 195 comma 2 lett. e) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
- 3 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
- 4 Legge regionale. 31/2007
- 5 Deliberazione della Giunta regionale n. 3586 del 5 dicembre 2008,
- 6 Deliberazione della Giunta regionale 225 del 15 febbraio 2013
- 7 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
- 8 Allegato D e I del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
- 9 Art. 184 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
- 10 Ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
- 11 In applicazione di quanto stabilito dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254
- 12 Articolo 12 del D.P.R. 15 luglio 2003, n.254
- 13 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285
- 14 Art. 184, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
- 15 Art. 195, comma 2, lettera e), art. 184, comma 2, lettere c) e d) e art. 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, punto 1.1.1.
- 16 D.P.R. 27 aprile 1999, n.158
- 17 abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta
- 18 Falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
- 19 Regolamento 1774/2002/Ce del 3 ottobre 2002
- 20 Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE
- 21- qualora venga attivato il servizio
- 22 Regolamento di gestione dei Centri di raccolta intercomunali
- 23 legge 28 dicembre 2015, n. 221
- 24 Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179"
- 25 Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 "regolamento sui sottoprodotti di origine animale"
- 26 Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300."
- 27 Indicazioni del Garante della Privacy in data 14 luglio 2005
- 28 Articolo 452-septies della Legge 22 maggio 2015, n. 68

ALLEGATO A - Tabella relativa le sanzioni

	Tipologia della violazione	Articolo di riferimento	Sanzione
1	E' vietato il conferimento di rifiuti indifferenziati e organici sfusi o contenuti in sacchetti non chiusi.	Art. 10 c. 7 Art. 12 c. 1	Utenza domestica da € 25,00 a € 300,00.
			Utenza non domestica da € 80,00 a € 500,00.
2	Mancato rispetto dell'obbligo di conferimento della frazione organica con l'utilizzo di sacchetti certificati a norma europea, UNI EN 13432-2002.	Art. 10 c. 7 Art. 12 c. 1	Utenza domestica da € 25,00 a € 300,00.
			Utenza non domestica da € 80,00 a € 500,00.
3	E' vietato conferire la carta all'interno di sacchetti in plastica o di materiale diverso dalla carta	Art. 10 c. 7 Art. 12 c. 1	Utenza domestica da € 25,00 a € 300,00.
			Utenza non domestica da € 80,00 a € 500,00.
4	E' vietato conferire il vetro all'interno di sacchetti	Art. 10 c. 7 Art. 12 c. 1	Utenza domestica da € 25,00 a € 300,00.
			Utenza non domestica da € 80,00 a € 500,00.
5	E' vietato conferire il multi-materiale all'interno di sacchetti	Art. 10 c. 7 Art. 12 c. 1	Utenza domestica da € 25,00 a € 300,00.
			Utenza non domestica da € 80,00 a € 500,00.
6	E' vietato conferire nei cassonetti destinati alla raccolta differenziata, ivi compresi quelli per il vetro: vetro retinato, vetro opale (es. boccette dei profumi), cristalli, lampadine, specchi, schermi di televisori, monitor, oggetti in ceramica che sono considerati come rifiuti ingombranti o RAEE e conferiti agli appositi centri di raccolta	Art. 4 c. 3 p. 4	Utenza domestica da € 25,00 a € 300,00.
			Utenza non domestica da € 80,00 a € 500,00.
7	E' vietato il conferimento da parte di U.N.D. prive di assimilazione all'urbano, all'interno del servizio pubblico.	Art. 7 c. 7	Utenza non domestica da € 80,00 a € 500,00
8	È vietato il conferimento di rifiuti con modalità difformi ai flussi previsti dal presente regolamento. Nel caso in cui la violazione, da parte dell'utenza non domestica, sia accertata 2 o più volte, l'utenza è esclusa dal servizio pubblico	Art. 7 c. 7	Utenza domestica da € 25,00 a € 300,00.
			Utenza non domestica da € 80,00 a € 500,00.
9	E' vietato immettere all'interno dei contenitori residui liquidi, sostanze accese o	Art. 9 c. 2	Utenza domestica da € 25,00 a € 300,00.

	infiammabili, materiali taglienti non opportunamente protetti.		Utenza non domestica da € 80,00 a € 500,00.
10	Nell'ambito della raccolta porta a porta per le utenze non domestiche assimilate, è vietata l'esposizione e il deposito sulla pubblica via dei rifiuti, con modalità diversa e tempi diversi da quelli eventualmente indicati dall'Autorità di sub-ATO e dal Gestore del servizio.	Art. 9 c.3	da € 50,00 a € 500,00
11	E' vietato danneggiare, eseguire scritte o affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), sui contenitori dei rifiuti, così come le nicchie e gli chalet dove gli stessi sono installati	Art. 9 c. 4, lettera a)	da € 80,00 a € 500,00
13	E' vietato l'uso improprio dei contenitori forniti dal Gestore del servizio	Art. 9 c. 4, lettera b)	Utenza domestica da € 25,00 a € 300,00. Utenza non domestica da € 80,00 a € 500,00.
14	E' vietato il deposito di rifiuti, anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a lato dei contenitori;	Art. 9 c. 4, lettera d)	Utenza domestica da € 25,00 a € 300,00. Utenza non domestica da € 80,00 a € 500,00.
15	È vietato l'abbandono in modo incontrollato di rifiuti sul suolo o nel sottosuolo ovvero l'immissione degli stessi nelle acque superficiali o sotterranee. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.	Art. 9 c. 4, lettera e) Art. 192 e 255, 256 D. Lgs. 152/2006	Sanzione: da € 300,00 a € 3.000,00. Pena prevista: arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 (per rifiuti non pericolosi); arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 (per rifiuti pericolosi)
16	E' vietato conferire rifiuti, prodotti da utenze domestiche e non, nei cestini stradali.	Art. 9 c. 4, lettera f) Art. 14 c. 2	Utenza domestica da € 25,00 a € 300,00. Utenza non domestica da € 80,00 a € 500,00.
17	E' vietato tentare di manomettere/eludere l'eventuale sistema di controllo e/o rilevamento dell'utenza.	Art. 9 c. 4, lettera g)	Utenza domestica da € 25,00 a € 300,00. Utenza non domestica da € 80,00 a € 500,00.
18	E' vietato lo sblocco dei freni di stazionamento, il ribaltamento e danneggiamento dei contenitori, che devono essere richiusi dopo l'uso.	Art. 9 c. 4, lettera h)	da € 50,00 a € 500,00
19	E' vietato il conferimento della frazione verde in sacchi di plastica o altro materiale.	Art. 10 c. 2	Utenza domestica da € 25,00 a € 300,00. Utenza non domestica da € 80,00 a € 500,00.
20	Il mancato rispetto, da parte delle utenze non domestiche, dell'obbligo di conferimento in un determinato punto stradale.	Art. 11 c. 2	da € 80,00 a € 500,00

21	E' vietato conferire rifiuti ingombranti nei punti di conferimento stradale.	Art. 11 c. 9	Utenza domestica da € 25,00 a € 300,00.
			Utenza non domestica da € 80,00 a € 500,00.
22	E' vietato lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare motivata richiesta all'Autorità di sub-ATO.	Art. 11 c. 11	Utenza domestica da € 25,00 a € 300,00.
			Utenza non domestica da € 80,00 a € 500,00.
23	Per il mancato rispetto, da parte delle utenze non domestiche individuate dal Sub-ATO, dell'obbligo di conferimento tramite raccolta porta a porta.	Art. 12 c. 2	da € 150,00 a € 1.000,00
24	È vietato l'abbandono di rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali mozziconi di sigaretta, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare	Art. 14 c. 1 Art. 232 bis e 232 ter del D. Lgs. 152/2006.	da € 30,00 a € 150,00 Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio
25	Le violazioni al presente regolamento, non contemplate dal corrente allegato "A" o da leggi specifiche, saranno punite con la seguente sanzione amministrativa.	Art. 7 bis e 16 D. Lgs. 267/2000	Utenza domestica da € 25,00 a € 300,00.
			Utenza non domestica da € 80,00 a € 500,00.
26	Mancato utilizzo del sacco prepagato per il conferimento dei rifiuti indifferenziati, residuo secco.	Art. 10 comma 4	Utenza domestica da € 25,00 a € 300,00.
			Utenza non domestica da € 80,00 a € 500,00.
27	Mancato ritiro dei sacchi prepagati, secondo le tempistiche di cui all'articolo 10, comma 4 bis.	Art. 10 comma 4 bis	Utenza domestica da € 25,00 a € 300,00.
			Utenza non domestica da € 80,00 a € 500,00.
28	Mancato separazione dei rifiuti differenziati da avviare a recupero	Art. 4 comma 3 Lettera b)	Utenza domestica da € 25,00 a € 300,00.
			Utenza non domestica da € 80,00 a € 500,00.
29	Conferimento da parte di UND non assimilate all'interno del servizio pubblico	Art. 7 comma 7	Utenza non domestica da € 1.000,00 a € 5.000,00.

Allegato B: Regolamento di gestione dei centri comprensoriali di raccolta rifiuti

Sommario

Articolo 1 - Norme generali	1
Articolo 2 - Accesso	1
Articolo 3 - Rifiuti conferibili	2
Articolo 4 - Modalità di deposito dei rifiuti nel centro di raccolta	3
Articolo 5 - Giorni e orario di apertura	4
Articolo 6 - Regole di gestione	4
Articolo 7 - Regole di comportamento degli utenti	5
Articolo 8 - Modalità di conferimento dei rifiuti vegetali	5
Articolo 9 - Conferimento dei Rifiuti Ingombranti	6
Articolo 10 - Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi RUP	6
Articolo 11 - Sanzioni	6
ALLEGATO I	7
ALLEGATO II	9

Articolo 1 - Norme generali

1. I centri di raccolta sono aree opportunamente attrezzate e custodite, durante l'orario di apertura, da personale preposto alla vigilanza, destinate alla raccolta di frazioni recuperabili o soggette a smaltimenti particolari dei rifiuti urbani e assimilati, dove l'utenza può conferire direttamente. L'obiettivo primario è quello di promuovere, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti al recupero dei rifiuti materiali o ad avviarli allo smaltimento.
2. I centri di raccolta sul territorio del Sub-ATO sono due, più precisamente:
 - Issime loc. Pian;
 - Gressoney Saint Jean, in loc. Trino, avente funzione anche di stazione di trasferimento intermedio RSU,
 e sono destinati a ricevere il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze di tutto il territorio del Sub-ATO, a prescindere dalla residenza.
3. La realizzazione dei centri di raccolta è approvata dall'Autorità di sub-ATO e dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente. In particolare, dovrà essere coerente con la disciplina urbanistico edilizia vigente (regolamenti edilizi e norme urbanistiche). La costruzione deve essere autorizzata dal Comune ai sensi della normativa urbanistico edilizia. Qualora il centro di raccolta in progetto si discosti da quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Ambiente 8 aprile 2008 e s.m.i. o venga destinato anche al ricevimento di rifiuti diversi da quelli urbani, previa sottoscrizione di apposita convenzione da produttori di rifiuti speciali non pericolosi, dovrà essere autorizzato, ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs. n. 152/2006, dalla Regione. Copia del provvedimento di approvazione del centro di raccolta, che dovrà riportare esplicito riferimento al D.M. 8.4.2008 e s.m.i., dovrà essere inviata alla competente struttura regionale. La sua realizzazione deve essere registrata e i dati relativi aggiornati periodicamente nel sistema informativo ORSO.
4. I centri di raccolta devono essere realizzati tenendo in considerazione la sicurezza dei lavoratori in essi impiegati e degli utenti.
5. I centri di raccolta, amministrati in conformità alle disposizioni tecniche e operative vigenti, sono gestiti direttamente dall'Autorità di Sub-ATO, tramite personale proprio o in convenzione con i comuni, oppure tramite il Gestore del Servizio di Igiene urbana, individuato tramite procedura ed evidenza pubblica.
6. I centri possono essere utilizzati dal gestore del servizio pubblico di raccolta, per ottimizzare i successivi trasporti dei materiali da raccolta differenziata agli impianti di recupero o smaltimento attraverso, esclusivamente, operazioni di movimentazione e stoccaggio per partite omogenee di materiali (ad esempio varie tipologie di ingombranti) in assenza di processi di trattamento.
7. Il centro di raccolta può assumere anche la funzione di vero e proprio "Centro servizi", qualora il Gestore lo attrezzi con strutture dedicate al rapporto di comunicazione tra gestore e cittadini.

Articolo 2 - Accesso

1. L'accesso per il conferimento presso i centri comprensoriali di conferimento è consentito esclusivamente agli utenti del sub-ATO' nello specifico a:
 - a. Utenze domestiche **residenti** e **non residenti**, che esibiscano documentazione valida a dimostrare la temporanea dimora nel **sub-ATO**;
 - b. **Imprese aventi sede operativa nel sub-ATO**, le cui attività sono assimilate dal regolamento all'urbano per quantità e qualità, direttamente prodotti;
 - c. **Imprese non aventi sede operativa** nel territorio del Sub-ATO, ma operanti sul territorio stesso in forza di contratti pubblici, espressamente autorizzate dalla Stazione appaltante in accordo con l'Autorità di Sub-ATO, esclusivamente per il conferimento di materiali recuperabili;
 - d. **Gestore del servizio di raccolta.**
2. Presso i centri comprensoriali di conferimento è ammesso esclusivamente il conferimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'articolo 184, comma 2, del d.lgs. 152/2006, fatto salvo che il gestore del centro, su richiesta dell'Amministrazione titolare dello stesso, non provveda ad ottenere per la gestione

di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da piccole imprese le prescritte autorizzazioni regionali di cui all'articolo 208 del D. Lgs. 152/2006, con l'obbligo del pieno rispetto di tutte le prescrizioni amministrative e tecniche stabilite per tali attività (obbligo della tenuta di registro di carico-scarico, gestione dei trasporti attraverso formulari di identificazione dei rifiuti, limiti di deposito preliminare, presentazione delle garanzie finanziarie, ecc.).

3. Il servizio è completamente gratuito per le utenze domestiche e assimilate.
4. L'utente che intende conferire i rifiuti presso i centri comprensoriali di conferimento deve qualificarsi, qualora richiesto dall'addetto al controllo, tramite l'esibizione di documento d'identità.
5. Qualora l'utente volesse delegare una persona non appartenente al proprio nucleo familiare per il conferimento di rifiuti, dovrà compilare una delega riportante una sintetica descrizione dei rifiuti oggetto del conferimento.
6. L'addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli stabiliti da apposito elenco o in difformità alle norme del presente regolamento.
7. E' consentito l'accesso contemporaneo nei centri comprensoriali di conferimento di un numero di utenti tale da non ostacolare il controllo da parte del personale preposto.
8. Gli utenti che accedono all'interno dei centri comprensoriali sono tenuti, per motivi di ordine igienico-sanitari, a spegnere i motori, una volta parcheggiati i mezzi per lo scarico.
9. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno dei contenitori. Una volta ultimate delle operazioni di scarico l'utente, qualora abbia provocato anche non volontariamente lo spargimento di rifiuti sul suolo, deve provvedere alla pulizia dello stesso a propria cura.
10. I centri comprensoriali, al fine di favorire la raccolta differenziata ed i comportamenti dell'utenza ecocompatibili, possono accogliere i rifiuti solidi urbani e quelli dichiarati assimilati, nonché quelli conseguenti alla stipula di apposti Accordi e/o Contratti di Programma.

Articolo 3 - Rifiuti conferibili

1. I centri comprensoriali, anche sulla base alle eventuali specifiche autorizzazioni, sono idonei alla ricezione-stoccaggio dei seguenti rifiuti, suddivisi tra residui destinati al recupero e destinati allo smaltimento:
 - Residui a recupero: legname, erba e sfalci, ramaglie e potature, vetro, carta, cartoni, plastiche, rottami metallici, ferrosi e non, beni durevoli, accumulatori, oli grassi vegetali, rifiuti ingombranti, suddivisi per tipologia, ecc.
 - Residui a smaltimento: farmaci scaduti, pile esauste, rifiuti urbani pericolosi in genere, ecc.;
 - Rifiuti biodegradabili provenienti da utenze domestiche o selezionate, nel caso di rifiuti da cucina e/o mense (frazione organica umida) che dovranno essere avviati al recupero, oppure dovrà essere prevista una modalità di pretrattamento o trattamento regolarmente autorizzata, ai sensi degli articoli 208 o 216, del D. Lgs. N. 152/2006.
2. Nei centri è possibile conferire i seguenti rifiuti: domestici, comprese le frazioni pericolose, e non domestici, solo se non pericolosi e assimilati:
 - Carta;
 - Imballaggi in cartone;
 - Imballaggi in plastica;
 - Imballaggi in vetro;
 - Imballaggi in alluminio;
 - Rifiuti ferrosi;
 - Legno;
 - Ramaglie;
 - Verde;
 - Ingombranti;

- RAEE:
 - R1 apparecchiature refrigeranti;
 - R2 grandi bianchi;
 - R3 TV e monitor;
 - R4 PED,CE,ICT, apparecchi illuminanti ed altro;
 - R5 sorgenti luminose;
 - Indumenti usati non riutilizzabili;
 - Oli vegetali;
 - Pneumatici provenienti da utenze domestiche e privi di cerchione metallico
 - Rifiuti urbani pericolosi (medicinali scaduti, pile esauste, accumulatori al piombo, ecc.).
3. Sulla base delle caratteristiche tecnico-costruttive dei centri comprensoriali, dell'organizzazione del servizio di raccolta, e in considerazione delle situazioni locali tenuto conto delle attività presenti nel territorio di competenza, le tipologie di rifiuti conferibili possono essere incrementate, diminuite o eventualmente diversificate per singolo centro comprensoriale, compatibilmente con quanto stabilito a livello di pianificazione regionale e di sub-ATO e compatibilmente con l'elenco delle tipologie di rifiuti riportato nel D.M. 8 aprile 2008.

Articolo 4 - Modalità di deposito dei rifiuti nel centro di raccolta

1. I rifiuti devono essere scaricati direttamente dagli utenti negli appositi contenitori o aree a cura dell'utente; qualora lo stesso si presentasse con rifiuti di diverse tipologie mescolati tra loro, dovrà provvedere alla loro **separazione per il corretto scarico in forma differenziata**.
2. Devono essere rispettate tutte le disposizioni impartite dall'addetto al controllo. Il conferimento dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori installati.
3. Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzare il trasporto il deposito dei rifiuti recuperabili, non deve modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero.
4. Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi
5. Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
6. I rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (per esempio fusti o cisterne) dotati di opportuni dispositivi anti traboccamento e contenimento, al coperto. Le manichette e i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché dei sistemi di chiusura accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.
7. Il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di settore.
8. Il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.
9. I rifiuti pericolosi nonché i rifiuti in carta e cartone devono essere protetti dagli agenti atmosferici.
10. I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
11. I R.A.E.E. dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato I del D.M. 185/2007. E' necessario adottare idonee procedure per evitare di accatastare tali rifiuti adottando opportune misure per la sicurezza per gli operatori e per mantenere l'integrità delle apparecchiature stesse.
12. I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.

13. All'interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio non autorizzate di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.
14. Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei R.A.E.E. (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera) devono essere scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno, assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili, mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.
15. Devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori.
16. Il centro di raccolta deve essere disinfestato periodicamente e devono essere rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del centro.
17. Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita al fine dell'impostazione dei bilanci di massa, attraverso la compilazione di uno schedario numerato progressivamente, in cui devono essere indicati, a cura degli addetti al centro di raccolta, i quantitativi delle diverse tipologie di rifiuti conferiti al centro ed i quantitativi di quelli inviati a recupero o smaltimento.

Articolo 5 - Giorni e orario di apertura

1. I centri di raccolta comprensoriali rispettano gli orari di apertura disciplinati con successivo atto gestionale.

Articolo 6 - Regole di gestione

1. La gestione dei centri di raccolta comprensoriali si uniforma ai seguenti principi generali:
 - a) rispettare tassativamente i principi inderogabili dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità;
 - b) ispirarsi al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
 - c) garantire parità di trattamento e parità di condizioni del servizio prestato;
 - d) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità;
 - e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio;
2. Il gestore dei centri comprensoriali deve:
 - a) curare l'apertura e la chiusura dei centri comprensoriali negli orari prestabiliti;
 - b) essere costantemente presente all'apertura dei centri comprensoriali;
 - c) il personale del gestore è tenuto a rivolgersi agli utenti con rispetto e cortesia e ad agevolarli nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi;
 - d) fornire ai cittadini ed ai soggetti che accedono al centro tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento;
 - e) curare la pulizia delle aree circostanti assicurando che, in ogni momento, siano mantenute le migliori condizioni igienico-sanitarie;
 - f) provvedere alla tenuta del quaderno di entrata ed uscita ed alla registrazione giornaliera delle operazioni di stoccaggio;
 - g) segnalare al competente ufficio ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione dei centri comprensoriali, nonché eventuali comportamenti illeciti che dovessero essere accertati in sede di conferimento dei rifiuti registrando i nominativi degli avventori ritenuti responsabili;
 - f) vigilare, anche in base alle disposizioni impartite dal sub ATO e dell'ATO sulla correttezza dei conferimenti, sia relativamente alla qualità dei materiali che ai soggetti conferenti, coadiuvando ed assistendo i cittadini nel conferimento e manovrando se necessario le apparecchiature di travaso;
 - g) indossare idonei indumenti di riconoscimento e mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, copricapo, ecc.);
 - h) i dipendenti sono tenuti a fornire le proprie generalità nei rapporti con l'utente;
 - i) i dipendenti sono tenuti ad esibire il tesserino di riconoscimento;
 - j) verificare la capienza residua dei contenitori e richiedere, se del caso, lo svuotamento anticipato; verificare il funzionamento e lo stato di manutenzione e di efficienza di tutte le strutture dei centri comprensoriali;

- k) garantire l'informazione e la comunicazione alla cittadinanza;
- l) sospendere il lavoro in caso di situazioni di sospetto pericolo;
- m) dopo il conferimento da parte dei cittadini il gestore deve provvedere ad effettuare il trasporto, l'eventuale stoccaggio intermedio o il recupero a seconda delle varie tipologie dei materiali raccolti;

Articolo 7 - Regole di comportamento degli utenti

1. L'utente ha il dovere di:
 - rispettare le disposizioni previste all'interno dei centri comprensoriali;
 - rispettare il limite di velocità di 10 km/h all'interno dei centri comprensoriali;-
 - rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso del centro di raccolta;
 - trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti differenziati per il solo periodo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento;
 - sospendere le operazioni di conferimento durante la movimentazione degli scarrabili e dei contenitori;
 - rispettare scrupolosamente le istruzioni impartite dal personale di controllo al momento del conferimento.
2. L'utente ha diritto:
 - ad essere trattato con cortesia e rispetto;
 - a procedure moderne, semplici e chiare;
 - alla continuità del servizio e a un'informazione preventiva sulle eventuali interruzioni dei servizi.
3. All'utente è assolutamente vietato:
 - conferire rifiuti in forma non differenziata, in modo tale da pregiudicare l'avvio al recupero delle frazioni valorizzabili;
 - danneggiare, imbrattare e affiggere qualsiasi cosa sui contenitori;
 - depositare all'interno dei contenitori rifiuti diversi da quelli previsti, né rifiuti in stato di combustione, o allo stato fuso, o che possano recare danno ai cassonetti e alle attrezzature (in questo caso è da ritenersi responsabile degli eventuali danni);
 - parcheggiare i propri veicoli in posizione tale da ostacolare e/o ostruire la movimentazione dei contenitori o il loro utilizzo da parte dei cittadini per il conferimento dei rifiuti;
 - effettuare qualsiasi operazione di cernita, recupero o smistamento di qualsiasi materiale conferito al servizio di raccolta, a meno che sia organizzata e autorizzata una specifica area per lo scambio;
 - effettuare i depositi in orari diversi da quelli prescritti, fuori dai contenitori specifici o all'esterno del centro;
 - utilizzare i contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta più l'utilizzo: in tal caso deve segnalare l'inconveniente al gestore;
 - incendiare i rifiuti;
 - collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di punti di intralcio per l'eccesso ai contenitori;
 - utilizzare gli autoveicoli al di fuori degli spazi espressamente previsti.

Articolo 8 - Modalità di conferimento dei rifiuti vegetali.

1. I rifiuti vegetali vanno conferiti negli appositi contenitori dedicati. I rifiuti provenienti dalla manutenzione di giardini dovranno essere conferiti a cura dei cittadini in forma tale da contenere il più possibile il volume (max 3 mc.). E' consentito l'uso di sacchi di plastica e di materiale plastico in genere per contenere i rifiuti, ma gli stessi dovranno essere rimossi, a cura dell'utente, da qualsiasi involucro prima di essere immessi nell'apposito contenitore secondo le indicazioni del personale di controllo.
2. I rifiuti verdi freschi da sfalcio e le foglie secche vanno conferiti in modo separato rispetto alle ramaglie.

Articolo 9 - Conferimento dei Rifiuti Ingombranti

1. I rifiuti ingombranti e i beni durevoli dovranno essere conferiti presso i centri comprensoriali, direttamente a cura dei cittadini utenti i quali dovranno provvedere anche a depositare i rifiuti negli

- appositi cassoni dedicati, richiedendo, se del caso, l'aiuto degli addetti autorizzati.
2. I rifiuti costituiti da materiale legnoso dovranno essere opportunamente ridotti di dimensione e, per quanto possibile, avviati nei relativi cassoni, dovranno essere asportate le parti metalliche e le altre frazioni non compostabili.
 3. Chi fosse impossibilitato al trasporto dei rifiuti ingombranti può usufruire del servizio di ritiro domiciliare su chiamata, qualora previsto.

Articolo 10 - Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi RUP

1. I Rifiuti Urbani Pericolosi possono essere conferiti presso i centri comprensoriali a cura direttamente dei cittadini. L'accettazione di batterie d'auto, e di prodotti e relativi contenitori etichettati con simboli di pericolosità è ammessa **purché essi provengano da attività domestiche e, per quanto concerne i residui di prodotti fitosanitari e dei contenitori contaminati, da coltivatori diretti.**

Articolo 11 - Sanzioni

1. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento per la gestione dei rifiuti.

ALLEGATO I

Tabella di spartizione dei rifiuti nei contenitori:	
TIPOLOGIA (q.tà x conferimento)	CONTENUTO
Metallo (1 Mc.)	Ferro e altri metalli (biciclette), lattine in banda stagnata, reti metalliche (reti per letti, ecc.), tubi metallici, lamiere metalliche, mobili in metallo, parti di cucina o di arredo (fornelli...), termosifoni, pezzi idraulici (rubinetti...), chiavi, posate, forbici, raccordi metallici, parti metalliche di lampadari, vasche, ammortizzatori automobili, tagliaerba, gabbie, lavandini, dondoli, pentole, ecc.
Plastica (1Mc.)	Barattoli e coperchi per alimenti in polvere, barattoli per confezionamento di prodotti vari (es. cosmetici, cancelleria, salviette umide, di detersivi, di rullini fotografici), barattoli per gelati, blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es. gusci per giocattoli, per pile, per articoli da cancelleria, per gadget vari, per articoli da ferramenta e per il "fai da te") bottiglie in plastica d'acqua minerale, bibite, oli, succhi, latte, ecc., buste per alimenti in genere (es. pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati), cassette per prodotti ortofrutticoli e alimenti in genere, cellophane, confezioni rigide per dolci, (es. scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte), confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es. affettati, formaggi, pasta fresca), contenitori di alimenti per animali in plastica, contenitori per cosmetici, flaconi per acqua distillata, film e pellicole da imballaggio, flaconi per detersivi e saponi, flaconi di prodotti per l'igiene della casa e della persona, flaconi/dispensatori di sciroppi, salse, yogurt, dessert, creme di formaggio, ecc., gusci, barre, chip di imballaggio in polistirolo espanso, reggette per legature pacchi, reti per frutta e verdura, sacchetti per alimenti in genere (es. pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati), sacchi, sacchetti, buste in plastica, scatole e buste per confezionamento di capi di abbigliamento (es. di camicie, di biancheria intima, di calze, di cravatte), vaschette per alimenti, uova, carne, pesce e gelati, pannelli in polistirolo, piatti e bicchieri in plastica usa e getta.
Ingombranti (1 Mc.)	Divani, finestre, materassi, mobili non in legno, poltrone, armadi non in legno, lastre in cartongesso, , termoisolanti, spezzoni di tubi in plastica, canotti, infissi non in legno, ombrelli, tende, ecc.

Inerti (10 secchi da 15 lt.)	Calcinacci, cocci di ceramica, ceramica, porcellana, terracotta, tazze, tazzine, piatti, vasi di ceramica e porcellana, piastrelle, mattonelle, scarti edilizi, sanitari, specchi.
Carta (1 Mc.)	Carta da computer, carta da lettere, buste, fogli, carta patinata, fotocopie, giornali, libri senza copertine plastificate, quaderni senza copertina plastificate, riviste, sacchetti di carta, scatole in cartone o tetrapak, volantini pubblicitari.
Cartone (1 Mc.)	imballaggi in cartone (scatoloni) ripiegati e legati.
Vetro e Lattine (1 Mc.)	Bicchieri di vetro, bottiglie in vetro, contenitori in vetro di qualsiasi tipo, flaconi in vetro, vasetti in vetro, vetri rotti, damigiane.
Legno (1 Mc.)	Mobili in legno, cassette, pallet, assi, porte, finestre.
Ramaglie (Legno) (1 Mc.)	Tronchi e rami di grosse dimensioni, segatura.
Frazione Verde (1 Mc.)	Erba, fiori e piante domestiche, fogliame e verde o secco in grande quantità, ramaglie, sfalci d'erba.
Frigoriferi (1 Pz.)	Frigoriferi, congelatori, surgelatori.
Beni Durevoli (R.A.E.E.) (Servizio esclusivo per utenti domestici)	L'articolo 44 del D.Lgs 22/1997 prevede come Beni Durevoli: televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie e condizionatori d'aria, aspirapolvere, compressori, forni elettrici, Hi-fi, macchine per cucire, monitor di computer, radio, videoregistratori, tubi catodici. R1: 1 pezzo R2: 1 pezzo R3: 2 pezzi R4: 5 pezzi R5: 10 pezzi
Indumenti (1Mc.)	Abbigliamento, borse di pelle o tela, calzature usate, cappelli, cinture, giacche, giacconi, maglieria, zainetti.
Farmaci (1 Kg.) (Servizio esclusivo per utenti domestici)	Medicinali scaduti
Pile esauste (1 Kg.)	Pile esauste
Accumulatori al piombo (1 Pz.) (Servizio esclusivo per utenti domestici)	Accumulatori al piombo
Toner (se non esauriti e conferiti esclusivamente da privati cittadini) (2 Pz.)	Cartucce per stampanti e fotocopiatrici non esaurite (altrimenti vanno conferiti nella "Plastica").

Olio vegetale (conferiti esclusivamente da privati cittadini (50 lt.)	Oli vegetali e di frittura
Pneumatici (n. 4)	Esclusivamente da utenze domestiche o abbandonati, privati del cerchione
Neon (conferiti esclusivamente da privati cittadini (6 Pz.)	Tubi e lampade al neon

Le quantità sopra riportate sono indicative e possono essere derogate qualora vi sia comunque la certezza della provenienza del rifiuto da utenze domestiche.

---ooOOoo---

ALLEGATO II

Raggruppamenti dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007 e all'allegato 1B del D.Lgs. 151/05.

Raggruppamento 1 - Freddo e clima:

- a) grandi apparecchi di refrigerazione;
- b) frigoriferi;
- c) congelatori;
- d) altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti;
- e) apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministro delle attività produttive 2

Raggruppamento 2 - Altri grandi bianchi:

- a) lavatrici;
- b) asciugatrici;
- c) lavastoviglie;
- d) apparecchi per la cottura;
- e) stufe elettriche;
- f) piastre riscaldanti elettriche;
- g) forni a microonde;
- h) altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti;
- i) apparecchi elettrici di riscaldamento;
- j) radiatori elettrici;
- k) altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani;
- l) ventilatori elettrici;
- m) altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria.

Raggruppamento 3 - Tv e Monitor.

Raggruppamento 4 - It e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose)

- a) mainframe;
- b) minicomputer;
- c) stampanti,
- d) personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi),
- e) computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi);
- f) notebook;
- g) agende elettroniche;
- h) stampanti;
- i) copiatrici;
- j) macchine da scrivere elettriche ed elettroniche;
- k) calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici;
- l) terminali e sistemi utenti;
- m) fax;
- n) telex;
- o) telefoni;
- p) telefoni pubblici a pagamento;
- q) telefoni senza filo;
- r) telefoni cellulari;
- s) segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione;
- t) apparecchi radio;
- u) apparecchi televisivi;
- v) videocamere;
- w) videoregistratori;
- x) registratori hi-fi;
- y) amplificatori audio;
- z) strumenti musicali,
- aa) altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione;
- bb) tutte le categorie non menzionate negli altri raggruppamenti.

Raggruppamento 5 - Sorgenti luminose:

- a) tubi fluorescenti;
- b) sorgenti luminose fluorescenti compatte;
- c) sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici;
- d) sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.